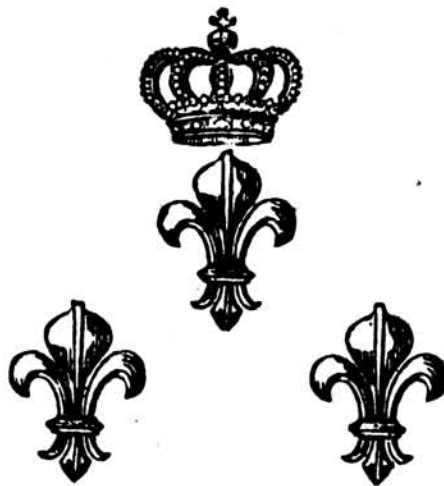


SPIEGA E COMMENTO
DELLA COSTITUZIONE
NAPOLETANA

PER

NICOLA LAVIANO

DUCA DI SATRIANO



LECCE

Tipografia di Francesco Del-Vecchio

1848.



MAL si apporrebbe colui , il quale credesse l'amore per una libertà giusta , e moderata essere un sentimento comune solo alle ultime nostre generazioni. Mentrecchè in ogni tempo , e sotto ogni maniera di reggimento costantemente si videro le nazioni per naturale istinto corrive alle liberali istituzioni. Senonchè era dato al nostro secolo grande per lumi , e per crescente civiltà , il distinguere la libertà illimitata del pensiero , quella della parola , dalla libertà circoscritta dell' azione ; distinzione indispensabile al viver civile, alle relazioni scambievoli dell' uomo , al mantenimento dell'ordine pubblico, in una parola. Onde la Monarchia Costituzionale , nella quale con mirabile accordo la nazione interviene estesamente nel potere legislativo, recandovi tutta la virtù delle sue opinioni, de' suoi lumi , delle sue tendenze: il Principe ritiene il potere esecutivo , al quale imprime tutta la

*

forza che generano , la centralità di azione , ed il prestigio di cui egli è circondato. La nazione, per ispiegarne più chiaramente , fa le leggi di accordo col Sovrano ; la nazione, diciamo, interviene in tutti gli atti legislativi ; v' interviene , perchè son dessi votati da' suoi rappresentanti , che il libero voto de' cittadini elegge ; v' interviene col dritto di petizione ; v' interviene finalmente per mezzo della libera stampa. E, se nel potere legislativo interviene direttamente , non è perciò priva d' intervenzione nel potere esecutivo: nel quale esercitar può una indiretta , ma non lieve influenza , col mezzo delle responsabilità dei Ministri , e con quella della stampa. Sicchè ripeteremo , libero è il pensiero , libera la parola ; limitata l' azione dalla potenza delle leggi.

Ma se antica è la tendenza di tutti i popoli alla moderata libertà , se antico è l' amore per la vita pubblica ; pressocchè nuove sono per noi le istituzioni , da cui siffatti beni derivano. Quelle liberali istituzioni appunto , di cui oggi ne ha fatto dono la sapienza , e la lunganimità di Ferdinando secondo. Di quel generoso Principe, che prima in Italia a mettere un denso velo sulle antiche discordie tra popolo e Re, allorquando ascese al trono innalzato dal prode Ruggiero , e ristaurato dal magnanimo Carlo terzo, volle parimenti essere primo nella penisola Italiana ad inaugurare il costituzionale reggimento. E se , come già dicemmo, pressocchè nuovo per noi è siffatto politico ordinamento, uopo egli è , che nei novelli nostri dritti venghiamo istruiti ; onde esercitarli

~~con~~ quella moderazione, e con quella sagacità, che solo possono elevarci all' altezza di quelle nazioni, che mercè siffatti ordinamenti si resero grandi, per potenza in faccia allo straniero, per ricchezza, e prosperità interne.

Ma lo addottrinarne nei nuovî dritti scientificamente è opera del giureconsulto; e non dubitiamo, che valorosi uomini si dedicheranno a tanta opera. In quanto a noi, assistiti dalla sola pratica, ci limiteremo a spiegare, e commentare l'atto costituzionale tra noi promulgato; perchè ognuno ne comprenda lo scopo, e i beni che ne derivano. E poichè intendiamo indirizzare queste nostre parole a tutte le classi de' cittadini, ci è mestieri entrare in taluni particolari, intorno ai quali non c'intratteremmo qualora ai soli uomini istruiti di siffatte materie ci volgeremmo a parlare.

Laonde pria di passare alla spiega ed ai commenti dello statuto costituzionale diremo. Esser questo volto unicamente a stabilire sopra nuove basi i dritti de' cittadini, la loro intervento nei pubblici affari, le guarentigie, che ne difendono la libertà. Tale essere lo scopo di tutte le Costituzioni del mondo; e non già le riforme amministrative, lo alleviamento delle imposte; come falsamente credeano taluni. I quali debbono sperare sì fatti risultamenti dallo sviluppo futuro delle nuove istituzioni: siccome quelle che il dritto accordano alla nazione legalmente rappresentata di votar le imposizioni, di sindacare la pubblica spesa; ed invocando finalmente la responsabilità degli agenti del governo, di vegliare alla retta amministrazione della giustizia.

Procediamo ora alla disamina de' diversi capi, e degli articoli principali della legge costitutiva.

DISPOSIZIONI GENERALI

La Religione dello Stato; i dritti che al cittadino Napoletano derivano dal nuovo statuto, le sue guarentigie, le sue libertà sono ivi stabilite nel modo più ampio, ed esplicito.

La Religione Cattolica è la sola che si professerà nel reame di Napoli. Il permettere l'esercizio di altri culti sarebbe stato non solo ozioso, ove unico è quello che generalmente si professa; ma possibile argomento altresì di future guerre civili, che generar potrebbe la introduzione di nuove credenze. Oltrecchè il principio Cattolico è per noi legato intimamente col principio nazionale. Dal perchè fin da quando fu il Cristianesimo predicato nelle nostre contrade (nel primo secolo, anzi poco dopo la compiuta redenzione) vi si mantenne sempre incolume da ogni macchia di eresia.

Il potere legislativo si dichiara diviso tra il Re, e le Camere.

All'uno, ed alle altre si accorda l'iniziativa delle leggi (Art. 6.º) val quanto dire che i Ministri possono in nome del Sovrano proporre una legge alle camere, e ciascuna di queste ne può proporre a suo piacimento. Ciascun Deputato, ciascun Pari ha il dritto di provocarne; la Camera cui è proposta la discute, e la invia

alla sanzione del Re. Ma vi ha dippiù; l'interpretazione delle leggi è giurisdizione delle Camere; quindi non più un Ministro con un semplice rescritto può a suo talento travolgerne il senso ed abusarne (Art. 7.).

Bellissimo privilegio acquistano le Provincie, e le Comuni in forza dell' articolo nono. I Sindaci, i Decurioni non più dagl' Intendenti, ma dai cittadini stessi verranno eletti. Le Provincie, e le Comuni avranno libero modo di amministrazione; laonde quei molteplici ostacoli che inceppavano le amministrazioni provinciali, e le comunali; quelle lunghe ritualità, che talvolta ne rendeano schiavi di uno degl' ultimi ufficiali delle Intendenze, saran bandite affatto. Come banditi ancor saranno quegli invertimenti di fondi, di cui potea facilmente abusarsi per favorire un ramo di amministrazione provinciale, a detrimento di un' altro. Il governo eserciterà da ora innanzi sorveglianza paterna sulle cennate amministrazioni; non già azione diretta, ed assoluta come fin' ora ha praticato. Dovrà conoscerne l' andamento, l' applicazione dei fondi; dovrà difenderle contro la mal versazione, ma non potrà dirigerle a suo modo, e talento: non potrà astringere la Provincia, o il Comune a spendere il suo in un modo piuttostochè in un altro. Alle Camere è riservata la combinazione di una legge siffattamente salutare; della quale la Costituzione getta per ora le fondamenta, e ne indica lo spirito.

Nell' articolo dodici è parola della Guardia Nazionale, i cui gradi fino a quello di Capitano

sono elettivi. La Guardia Nazionale è la difenditrice dell'ordine pubblico, e lo è altresì delle patrie istituzioni. Il legislatore con grande liberalità affida in gran parte il comando di quell'arma agli ufficiali scelti dai componenti medesimi di essa: affida i suoi dritti, affida quelli della nazione indistintamente, a coloro che più godono di popolarità. Così par ch'egli voglia darne una certa, ed incontrastabile pruova che uno è il suo volere, quello della nazione. Che tra Nazione e Principe egli non vuol diffidenza; che nella lealtà del suo popolo ripone piena fiducia. Tocca a noi corrispondere degnamente al generoso atto dell' Augusto nostro Sovrano.

Non han bisogno di spiegazione gli articoli tredici, e quattordici.

Nei quali si garantisce il debito pubblico, e si accorda alla nazione rappresentata e riassunta nelle Camere parlamentarie il dritto di votare le imposte: cardine di tutte le Costituzioni. La nazione conosce i proprii bisogni, ed essa stabilisce i mezzi a provvederli.

Lo stato discusso (art. 17) verrà presentato alle Camere annualmente, prima a quella de' Deputati (art. 38.) indi a quella de' Pari: e senza la loro approvazione non può esser messo in esecuzione. Ognuno quindi conoscerà lo stato finanziario del suo paese, perchè pubblica è la discussione. E da ora in poi il contribuente non ignorerà l'uso, cui si addice quella contribuzione, che spesso

gli costa tanti sacrificii: e può nutrire la viva speranza, che mercè un buono e regolare ordinamento finanziario, le pubbliche gravezze possano venir diminuite.

L'uguaglianza civile de' cittadini è assicurata, e garentita coll' articolo 22. Questo principio era già stabilito dalla nostra legislazione: i privilegi di classe non esistevano; dacchè fiaccata la potenza dei Baroni, tutti i cittadini pagavano indistintamente le medesime imposte, erano giudicati da tribunali uniformi. Il ricco, e il povero ricevea giustizia dallo stesso giudice, collo stesso rito. Ma queste savie e salutari istituzioni non erano garentite: ora la costituzione le pone sotto la salva guardia della responsabilità, degli Uffiziali del governo; sotto quella della pubblicità, della discussione, e della stampa.

Ed a questa medesima tutela affida la libertà individuale; assicurata ad ogni cittadino nell'articolo 24. In forza della quale niuno più avrà a temere quegli arresti abusivi, che sotto il pretesto di assicurare l'ordine pubblico, contristavano bene spesso le famiglie. Un' ufficiale di polizia, e degli ultimi, potea incarcerare per lontani, e spesso efimeri sospetti; potea far languire nella prigione mesi, ed anni un pacifico cittadino: ora questi non potrà esser privato della sua libertà; altrimenti, che in forza di un mandato dell'autorità giudiziaria. E se per motivi di prevenzione è arrestato, tra ventiquattro ore deve esser consegnato al Giudice competente col corrispondente processo.

La stampa sarà libera, dice l'articolo 30, e solo soggetta ad una legge repressiva, per tutto ciò che può offendere la Religione, la morale, l'ordine pubblico, il Re e la sua famiglia, i Sovrani esteri, non che l'onore e gl'interessi dei particolari. Non si creda, che in forza di siffatta legge la stampa sia sottomessa a censura: molto mal si apporrebbe chi lo credesse. Dessa è libera; libera come in tutti i paesi costituzionali, e come in tutti questi soggetta ad uno Statuto disciplinale. Ad ognuno è lecito scrivere liberamente, nè gli è d'uopo di far censurare il suo scritto, come per lo innanzi; lo scrittore è solo responsabile nell'interesse della pubblica e privata pace. E qual legge potrebbe mai in una bene ordinata società ledere la santità de' dritti della Religione, dello stato, del Principe, della pubblica morale, dell'onore dei particolari? La società offesa nella propria Religione, nel suo Re, nella pubblica morale non deve aver dritto a difendersi? Il privato non deve aver quello di tutelare l'onore suo, e della sua famiglia? libero è lo scrivere, ma libero è pure, e dev'esserlo, l'esercizio del dritto della parte offesa, di tradurre in giudizio l'offensore.

L'articolo 31. non ha bisogno di spiega. Re Ferdinando aprì il suo regno assoluto con un perdono, con un perdono lo chiuse.

CAPO I.

DELLE CAMERE LEGISLATIVE

Poco avremo a notare intorno a questa parte della legge Costituzionale; tutto ivi essendo chiaro abbastanza per aver bisogno di commento. E già di molte attribuzioni delle Camere parliamo nel commentare le disposizioni generali.

Ciascun progetto di legge (dice l'art. 39) dev'esser votato alla pluralità nelle due Camere. La duplicità delle Camere è riconosciuta come una guarentigia della pesatezza, e della maturità necessaria nella discussione di affari di tant'alta importanza; quanto lo sono quelli che si deliberano in un parlamento nazionale. Nè solamente i regni costituzionali han due Camere, ma due ne avea la costituzione repubblicana Francese; due ne ha la repubblica degli Stati Uniti. Una Camera dissensiente può ritardare una legge, ma non renderla impossibile se l'altra Camera è decisa a volerla; mentre quest'ultima può ben riproporla nella seguente sessione. Oltrecchè raramente si è veduto, la Camera dei Pari rigettare una legge proposta da quella dei Deputati, ma solo modificarla in qualche parte.

CAPO II.

CAMERA DE' PARI

La composizione di questa assemblea è una delle più importanti cose delle moderne istituzioni. Altra volta la Paria era ereditaria: oggi la e-

redità, richiamando reminiscenze feudatarie, e non trovandosi perciò consentanea all' avanzata civiltà del secolo, fu resa a vita. Lo spirito di questa istituzione si è, nei tempi agitati da passioni politiche, e civili, moderarne lo effetto; qualora penetrassero queste nel seno dell' assemblea elettiva. Nei tempi ordinari, scevri di preoccupazioni, ha l' onorevole missione di portare un più maturo esame su i progetti di legge già discussi nella camera elettiva; o vice versa di prepararne la discussione, e la disamina, quando un progetto fosse prima ad essa che all' altra assemblea presentato. Presso di noi nella pacatezza di animo, in cui, la Dio mercè, ci troviamo, nell' assenza di ogni passione, di ogni idea di sfrenata libertà, adempirà al secondo ufficio; recando un più maturo esame sulle quistioni, che saranno a risolversi. Veggono alcuni un' inconveniente nel numero illimitato dei Pari, e temono che un maggior numero di essi sopra quello dei Deputati, possa accordar loro una preponderanza sulle decisioni della Camera elettiva. Rispondiamo, che maggiore, o minore il numero dei suoi componenti, non acquista perciò una camera preponderanza sopra dell' altra. Perocchè le due assemblee votano separatamente, in giorni e luoghi differenti. Sicchè qualunque ne sia il numero dei votanti, uno ne sarà sempre il risultamento, il voto cioè della maggioranza. E cento, o duecento Pari, cento, o duecento Deputati votano nello stesso modo, e decidono alla pluralità de' suffragi. E nè in Francia, nè in Inghilterra, nè in alcuno altro paese costituzionale si vide

mai derivare alcuno sconcio dall' illimitato numero de' Pari.

Altra volta, come già notammo, la Paria ereditaria rappresentava l' odioso privilegio di classe. Ora non è una classe, che siede alla prima assemblea dello stato. È il Sacerdozio, la grande proprietà, l' intelligenza, la perizia dei pubblici affari. Ognun vede che il privilegio n' è escluso, che a tutti è possibile entrare a far parte delle categorie indicate nell' articolo 47. per ascendere alla Paria. A tutti è aperta la via all' Episcopato, alla ricchezza territoriale, alle cariche supreme dello stato; massime sotto un regimento, in cui la intelligenza può condurre a qual siasi grado il più sommo.

I soli Principi del sangue son Pari per dritti di nascita. Ma i Principi del sangue per dritto di nascita, possono ascendere al trono.

Come è a' dì nostri ordinata la Paria, non lede il principio della uguaglianza civile dei cittadini, e può dirsi con maggior proprietà di vocabolo, Camera di notabili. Composta d'individui grandemente interessati alla conservazione delle istituzioni costituzionali, indipendenti perchè inamovibili, deve necessariamente impedire che la democrazia non si trasformi in demagogia, e che la potestà Regia non tenda all' assolutismo. E chi potrà essere più interessato alla incolumità della costituzione di un ricco proprietario, di un' impiegato di alto grado, rivestito di una dignità, che non può perdere, la quale gli accorda il dritto di vegliare alla prosperità pubblica, onde la privata dipende?

C A P O III.

CAMERA DE' DEPUTATE

Le condizioni, che dal nostro Statuto si richiedono per gli Elettori, non altrimenti di quelle richieste per gli eligibili, sono grandemente più conformi allo spirito del secolo, e diremo anche alla ragione, di quelle contenute nelle Costituzioni di Francia, e d'Inghilterra; che han servito di modello a quante altre sonosi adottate in Europa. Perciocchè in que' due grandi Paesi, l'agiatezza soiamente accorda il dritto di votare nelle elezioni, e di sedere al Parlamento Nazionale; chiunque non possiede la rendita richiesta dalla legge, qualunque ne sia il merito, qualunque la intelligenza, è escluso dal godimento di que' dritti. Presso di noi, si è fatto giustizia alla scienza. Non è solamente colui, che possiede una designata rendita, che può essere Elettore, o Deputato; ma quegli altresì la cui sapienza è legalmente riconosciuta. Nè al certo si richiede un elevato grado di scienza per essere Elettore; mentre basta essere laureato per averne il dritto.

Ottimo e liberale provvedimento è pur quello di comprendere tra gli elettori i Sindaci, e i Decurioni di tutti i Comuni; quando anche non avessero le condizioni indicate negli articoli precedenti. Quei funzionari Municipali dovendo essere da ora innanzi eletti dal voto de' loro conterranei, debbono necessariamente godere della pub-

blica fiducia. Laonde è par giusto che interven-
gano in quell'atto solenne, mercè il quale so-
no scelti i rappresentanti della Nazione.

Colesto ordinamento elettorale, aggiugne-
remo, che noi ottenghiamo nell'esordire della
nostra libertà Costituzionale è da più anni, e co-
stantemente richiesto da molti illustri componen-
ti le due Camere Francesi; ed in quest'anno
appunto ivi se ne muove la discussione: difen-
dendo caldamente quella riforma non pochi
onorandi Pari, e Deputati.

Coll'articolo 62, si annunzia una legge
provvisoria per le elezioni; volendo la magna-
nimità del Principe legislatore, che questa ad-
divenga deffinitiva, dopo la disamina, e la vota-
zione delle Camere, che dovranno assemblarsi.
Con questa legge dovrà fissarsi il censo degli
elettori, e de' Deputati: grave cosa fuor d'ogni
dubbio, ma che grandemente perde della sua
importanza presso di noi, ove tante altre vie so-
no aperte all'esercizio dei politici dritti, sicco-
me sopra cennammo (1).

C A P O IV.

DEL RE

Il trono, in tutti gli stati Costituzionali,
dev'essere, ed è, circondato di un grande pre-

(1) Mentre questa nostra modesta operetta era sotto i torchi un
Decreto Reale stabilisce per gli elettori il censo di ducati 24 di ren-
dita, per gli elegibili ducati 240.

stigio. Quivì il Re , e la Nazione sono una medesima cosa ; l' uno non può separare , la sua grandezza da quella dell' altra. Se grande è la Nazione , grande sarà il Re ; e grande questi , grande sarà la Nazione. Onde la irresponsabilità, e la inviolabilità della Regia Persona ; e il bel privilegio che essa ha di far grazia a' condannati , quelli di sanzionar le leggi , di coniar moneta , di vegliare alla integrità del Reame , di dichiarar la guerra , e di conchiudere la pace (Articolo 65.)

Le Costituzioni limitano il potere legislativo del Sovrano , ma a lui confidano pienamente l' esecutivo ; perchè (siccome altrove dicemmo) coll' autorità del suo nome faccia rispettar le leggi ; e nella esecuzione di esse imprima, un carattere di unità , che deriva dalla centralità di azione. Quindi a lui è riserbato il comando supremo dell' armata , le negoziazioni diplomatiche di ogni maniera , il dritto di convocazione , e dissoluzione delle Camere ; quello finalmente di sciogliere alcuna parte della Guardia Nazionale (Articolo 64, e seguenti).

Ma poichè la sagra Persona non può esser presente da per ogni dove , non può prestar mano a tutto , le Costituzioni rendono responsabili gli Uffiziali del governo ; perchè non tradiscano l' esecuzione de' Regi comandamenti. E con tal mezzo rendendosi gli abusi impossibili i Re , e le Nazioni non avranno a temere di esser traditi.

Ma ben' anche le facoltà che sembrano illi-

mitate non lo sono nel fatto; ed il Principe legislatore le ha volute restringere nella esecuzione: conformando così le istituzioni liberali, che a noi concede a tutte le altre, che di simil natura regnano in altri paesi Europei.

Il Re comanda le armate. Ma non può aumentarne il numero, perchè ciò richiederebbe aumento di pubblica spesa; che le sole Camere accordar possono. Non può similmente cambiare il sistema di coscrizione; perchè richiedendosi a ciò una legge, indispensabile sarebbe la intervento delle Camere.

Può far trattati di commercio; ma deve invocare l'adesione delle Camere pria di ratificarli.

Dichiara la guerra, e conchiude la pace. Ma la guerra non si fa senza ingente spesa; senza l'ajuto della pubblica finanza, la cui tutela è affidata alle Camere: senza il concorso adunque delle Camere la guerra è impossibile. Ed in quanto alla pace; o dessa è vantaggiosa alla Nazione, ed è bel privilegio del Sovrano fargliene dono. O non lo è, ed allora richiede dei sacrificj: i quali, territoriali, o finanziari, non si ottengono, che dalla Nazionale rappresentanza, che in conseguenza dovrebbe intervenire.

Per le medesime ragioni non può stringere il Re alleanza alcuna. Perchè le alleanze suppongono la possibilità della guerra; e la guerra, come dicemmo, deve alterare la spesa pubblica.

Al Re spetta la convocazione delle Camere. Ma Egli deve senza più convocarle annual-

mente : e perchè così è prescritto dallo Statuto, e perchè in ogni anno debbono quelle votare lo stato discusso, e le imposizioni dirette. Cosicchè non convocate, la percezione delle imposte cesserebbe collo spirar dell' anno.

Può sciogliere la Camera dei Deputati. Ma nello spazio di tre mesi deve assemblar gli Elettori per eligere nuovi rappresentanti. Ed è questo un felice concepimento di quei legislatori, che primi ordinarono quelle Costituzioni, che serviron di modello a tutte le altre. Imperciocchè tal volta avviene, che la Camera è divisa in due opinioni, professate da ugual numero di componenti : ed in tal caso, come ognun vede, è impossibile il governare ; mentre dividendosi i voti, e non essendoci pluralità da alcuna delle due parti, niuna legge più potria votarsi, per la parità dei suffragii. Onde è, che il Principe allora implora il voto dell' intero paese, mercè le nuove elezioni.

Per questa medesima causa, ed avvenendo lo stesso nella Camera dei Pari, altri ne nomina, e rompe in tal modo la parità dei suffragii. Altra ragione per la necessità dell' indeterminato numero dei Pari.

Può scioglier finalmente una parte della Guardia Nazionale. Ma deve tra un' anno riordinarla. E ciò perchè tal volta possono cambiare le circostanze locali di taluni Paesi, e rendere inconveniente un grosso numero dei componenti la Guardia, e forse anco la Guardia intera di un Comune. E se questa in una particolar cir-

costanza non avesse bene atteso al suo dovere , non da' segni di mala organizzazione ? Non dovrà essere altrimenti ordinata ?

La lista civile (cioè l' appannaggio del Re) è volata dalle Camere per ciascun Regno. (Articolo 68.) Ciò non ha uopo di commento , grazie alla nitidezza del dettato.

L' articolo 69, che riguarda la tutela del Re minore è pur chiaro abbastanza.

C A P O V.

I MINISTRI

Quivi si rinviene la più grande, la più preziosa delle garantigie Costituzionali. Nei Regni assoluti i Ministri son responsabili al solo Re ; di cui bene spesso tradiscono le rette intenzioni. Nei Costituzionali son responsabili alla Nazione legalmente rappresentata. I Deputati formano l'accusa; e poichè non possono essere parte, e giudici , a' Pari n'è affidato il giudizio. Ed il Re a riguardo dei suoi Ministri rinunzia al suo dritto assoluto di far grazia. (art. 76.)

C A P O VI.

IL CONSIGLIO DI STATO

Una legge dovendone stabilir l'ordinamento definitivo, e non essendo nella Costituzione , che solamente designata la esistenza di esso , non crediamo possa formare per ora subietto di esame.

C A P O VII.

ORDINE GIUDIZIARIO

Niente è quivi mutato, e niente era a mutarsi ; essendo l'ordinamento nostro giudiziario in perfetto accordo coi lumi, e coi bisogni del tempo. I Magistrati solamente acquistano la inamovibilità ; dopo tre anni di buono esercizio delle loro funzioni. Guarentigia richiesta da tutti i pubblicisti del nostro tempo ; siccome quella , che rende il Magistrato indipendente dalla influenza del Governo ; che più nol potrà destituire a suo talento. Ma non si creda perciò, che acquisti il Magistrato impunità di sorta alcuna ; mentre nel lontano caso , ch'egli abusi della sua missione, potrà esser colpito degli affetti di quella responsabilità, che pesa su tutti i pubblici uffiziali.

C A P O VIII.

Le dissidenze della Sicilia han reso indispensabile l'articolo 87. Mercè il quale il Re si riserba per la sola parte, che riguarda que' dominî di apportare allo statuto quelle modifiche, che senza menomamente alterarne lo spirito, potranno richiedere le differenze locali. L'unità della legge fondamentale, la conformità del dritto Nazionale debbon conservarsi ; ma non sarebbe al certo gran danno, se pienamente conformi ai nostri, non fossero gli ordinamenti amministrativi al di là del Faro.

L' articolo 88, dichiara valido lo stato discusso del corrente anno ; e riserba al Governo la facoltà di provvedere ai bisogni urgenti dello stato con istraordinari espedienti. Che niuno s'inganni sullo spirito di quest' ultimo articolo della nostra Costituzione. Esso era indispensabile ; poichè l' anno essendo già principiato, la spesa pubblica già livellata cogl' introiti , e non potendosi al certo riunir le Camere in una , o due settimane , era impossibile apportare novità alcuna alla finanza. E le facoltà , che son riserbate al Governo di provvedere con istraordinari mezzi ai possibili bisogni non possono al certo significare , che nuove gravezze si potrebbero imporre ; alle sole Camere appartenendo il dritto di variar lo stato della finanza, e di contributi.

CONCLUSIONE

L' opera della rigenerazione Nazionale è consumata , i voti formati invano per ben lunghi anni sono stati accolti dal Principe riformatore. Tocca ora a noi usarne con moderazione, e saggezza ; per così renderci degni dell' ammirazione dei Popoli colti, e civili all' altezza dei quali speriam levarci. Combattiamo i nemici delle nostre nuove istituzioni, della nostra civile libertà : combattiamo coloro, i quali con opere tenebrose si affaticano a trar profitto della ignoranza di talune classi , e della buona fede di alcuni individui. Che i buoni, ed onesti Cittadini si adoperino adunque a rischiarar le menti degl' ingnoranti ; che loro facciano comprendere esser la Costituzione elemento di ordine, e non pretesto a disordine : ch' è un bene per tutti , che tutti ne fruiscono. E queste nostre esortazioni intendiamo rivolgere massimamente al Clero, la cui parola è intesa, e speriamo che sempre il sia, dalle classi inferiori dei Cittadini, da quelle classi , che non possono intendere, che la viva voce.

Agli uomini di buona fede ricorderemo : che il nostro nuovo ordinamento politico ha bi-

sogno di forza; che la nostra civile libertà sorge appena dalla culla, e che non nacque, e non poteva nascere adulta. Per le quali ragioni un governo nascente non si vuole imbarazzare ad ogni passo, con declamazioni inopportune ; le quali quand' anche ben fondate, possono essere grandemente pericolose al presente. L' opposizione legale quando saggia, e moderata è l' anima degli ordini Costituzionali: ma l' opposizione salutare nei governi saldamente assettati, è gravemente pericolosa per quelli, siccome il nostro nascente. Che i buoni amino la popolarità, ma che non la vogliano ad ogni costo. Che l' attendano dagli onesti, ma che da' tristi ed ingannati la rifiutino risolutamente. Che si guardino dall' adulare le passioni di parte per sete di momentanei plausi, la memoria de' quali potria un giorno esser loro causa di rimorsi amarissimi.

In quanto a noi, speriamo in Dio che la forza d'animo non ci manchi, per dire a tutti, sempre ed a viso scoperto, la verità. E come giammai adulammo il potere, speriamo non adulare alcun partito, a danno di quelle istituzioni, cui siam devoti alla vita ed alla morte.